

Gentili clienti,

con la presente siamo a ricordare che con l'emanazione del "collegato alla finanziaria", DL 119/2018 sono state previste importanti disposizioni fiscali riguardanti le modalità agevolative per chiudere i "rapporti sospesi" con il fisco.

Trattandosi di argomenti ad alto contenuto procedurale ci limitiamo ad una veloce elencazione. Assai importanti sono le disposizioni relative alla fatturazione elettronica, riportate nella seconda parte della circolare.

Per analisi ed approfondimenti dei vari argomenti lo studio è a disposizione di quanti fossero interessati.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE PVC

È confermata la definizione dei PVC consegnati entro il 24.10.2018. La definizione richiede la **presentazione di un'apposita dichiarazione** al fine di regolarizzare le violazioni constatate in materia di IRES / IRPEF e addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE e IVA.

La definizione riguarda solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato l'avviso di accertamento o ricevuto l'invito al contraddittorio ex art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 218/97.

La dichiarazione deve essere **presentata entro il 31.5.2019** con le modalità stabilite dall'Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento in corso di emanazione.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Sono confermati:

- la **definizione agevolata** degli **avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione e degli atti di recupero** notificati entro il 24.10.2018 non impugnati e ancora impugnabili a tale data.

La definizione richiede il pagamento delle somme dovute per le sole imposte, senza sanzioni / interessi / eventuali accessori, entro 30 giorni dalla predetta data, ovvero, se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso, che residua dopo il 24.10.2018;

- la **definizione agevolata** delle **somme contenute negli inviti al contraddittorio** di cui agli artt. 5, comma 1, lett. c) e 11, comma 1, lett. b-bis), D.Lgs. n. 218/97 notificati entro il 24.10.2018.

La definizione richiede il pagamento delle somme dovute per le sole imposte, senza sanzioni / interessi / eventuali accessori, entro 30 giorni dalla predetta data;

- il **perfezionamento della definizione degli accertamenti con adesione** sottoscritti entro il 24.10.2018. Il perfezionamento richiede il pagamento delle sole imposte, senza sanzioni / interessi / eventuali accessori, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI

È confermata la riapertura dei termini per la definizione agevolata dei **carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2017**.

La possibilità di estinguere il debito, **senza sanzioni e interessi**, effettuando il **pagamento integrale o rateale**, riguarda le somme:

- affidate all'Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

- maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un'**apposita dichiarazione da effettuare**:

- **entro il 30.4.2019**. Entro lo stesso termine è possibile comunque integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data;
- utilizzando l'**apposito modello**.

ESTINZIONE DEI DEBITI FINO A 1.000€

È confermato l'**annullamento automatico** in data 31.12.2018 **dei debiti di importo residuo**, al 24.10.2018, **fino a € 1.000**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2010, ancorché riferiti a cartelle oggetto della "rottamazione-ter".

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE DI GIUDIZIO

È confermata la riproposizione della **definizione agevolata** delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate **pendenti in ogni stato e grado del giudizio**, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

PROVVEDIMENTI IN TEMA DI FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE DELLE FATTURE

Termine emissione fattura immediata

È confermata la modifica dell'art. 21, DPR n. 633/72, a **decorrere dall'1.7.2019**, in base alla quale:

- la fattura va **emessa entro 10 giorni (anziché al momento) dall'effettuazione dell'operazione** determinata ai sensi dell'art. 6, DPR n. 633/72;
- nella fattura deve essere **riportata anche la data in cui è effettuata la cessione / prestazione ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo**, ossia la **data di effettuazione dell'operazione**, sempreché diversa dalla data di emissione.

Annotazione fatture emesse

È confermata la modifica dell'art. 23, DPR n. 633/72 in base alla quale le fatture (emesse) devono essere annotate nel registro delle fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione** e con riferimento allo stesso mese di effettuazione. La nuova disposizione non differenzia più tra fattura immediata e differita.

Le fatture relative alle cessioni di beni effettuate dall'acquirente nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, c.d. "triangolazioni nazionali", emesse entro il mese successivo a quello della consegna / spedizione, vanno annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.

Annotazione fatture ricevute

Con la modifica dell'art. 25, DPR n. 633/72, è confermata la revisione delle modalità di annotazione delle fatture ricevute prevedendo che il contribuente deve annotare nel registro degli acquisti le fatture / bollette doganali relative ai beni / servizi acquistati / importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese le autofatture ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, **anteriormente alla liquidazione periodica** nella quale è esercitata la detrazione dell'imposta.

Con la nuova disposizione è stato **soppresso l'obbligo di numerare in ordine progressivo** le fatture / bollette doganali e di conseguenza di riportare lo stesso nel registro.

È mantenuto il termine ultimo di annotazione rappresentato dal termine di presentazione del mod. IVA dell'anno di ricezione e con riferimento al medesimo anno.

Detrazione iva a credito

È confermata la modifica dell'art. 1, comma 1, DPR n. 100/98 in base alla quale entro il termine della liquidazione periodica può essere **detratta l'IVA a credito** relativa alle fatture **ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione**, ad eccezione per le fatture relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente